



STATUTO SUB-PROVINCIALE

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO SEZIONE CARNICA

Art. 1 – Costituzione e scopi

1. Nella Provincia di Udine è costituito il Gruppo Sub-Provinciale degli allenatori Sezione Carnica di Tolmezzo, che persegue gli scopi di cui all'art.1 della Statuto dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio:

“””” E' costituita l'Associazione Italiana Allenatori Calcio che, per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la piena affermazione del ruolo fondamentale ed insostituibile dell'Associazione nella Organizzazione calcistica Italiana, la tutela degli interessi sportivi, professionali morali ed economici degli allenatori di Calcio, la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport calcistico.

Realizza i propri scopi con la presenza attiva e sistematica in tutte le sedi e le istanze nazionali, regionali e locali dell'organizzazione calcistica italiana, affermando così un reale potere di rappresentanza ed una efficace tutela normativa e contrattuale della categoria.

Usa come abbreviazione lettere A.I.A.C. e, come segno distintivo, le stesse lettere contornate dalla dizione sociale su freccia tricolore bianco, rosso e verde, dentro tre cerchi di colore bianco e azzurro, e dal logo già in essere al gruppo Sub-Provinciale sezione Carnica “”””””.

Art. 2 - Sede

1. Le sede del Gruppo Sub-Provinciale viene stabilita di volta in volta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Associati

1. Possono associarsi al Gruppo Sub-Provinciale, mediante il pagamento della quota associativa, gli allenatori regolarmente abilitati dal Settore Tecnico e della F.I.G.C..

Art. 4 – Organi del Gruppo Sub-Provinciale

1. Sono Organi del Gruppo Sub-Provinciale
 - a) l'Assemblea Generale Sub-Provinciale;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Assemblea Generale del Gruppo Sub Provinciale Sezione Carnica

1. L'Assemblea generale Sub-Provinciale è costituita dagli allenatori iscritti al Gruppo e in regola con il pagamento delle quota sociali;
2. L'assemblea Generale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria entro il 31 maggio;
3. Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati di cui al comma 1.;
4. La convocazione della Assemblea è diramata dal Presidente agli associati almeno 08 (otto) giorni prima dell'Assemblea con lettera in cui saranno precisati luogo, data - ora e l'ordine del giorno;
5. Le Assemblee saranno presiedute da un associato nominato in apertura di seduta:
6. Funge da segretario quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato nominato dall'Assemblea in apertura di seduta;
7. Le Assemblee risultano validamente costituite qualsiasi sia il numero degli iscritti presenti;
8. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte in maggioranza assoluta di voti;
9. Le decisioni riguardanti le modifiche del presente statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.

Art. 6 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto;
2. Nella sessione ordinaria delibera, in particolare, su:
 - a) La relazione morale e finanziaria;
 - b) L'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo;
 - c) L'elezione degli organi sociali;
 - d) L'approvazione o la modifica dello Statuto;
 - e) La nomina dei delegati provinciali per l'Assemblea Regionale;
 - f) La misura di quote di esclusiva competenza del Gruppo;
 - g) La sede del Gruppo;
 - h) Ogni qualsiasi argomento che venga sottoposto alla sua approvazione.

Art. 7 – Elezione del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell'art. 8 e, da nr. 14 (quattordici) consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto;
2. Possono essere eletti consiglieri gli associati che siano in regola con il versamento della quota di iscrizione.
3. L'Assemblea, all'inizio della seduta, nomina una commissione con funzioni di verifica poteri e elettorale composta da tre membri che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni;

4. Ciascun Associato potrà esprimere preferenze pari a due terzi (con arrotondamento all'intero superiore) dei componenti da eleggere; (due terzi di 14 = 10)
5. Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti;
6. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età;
7. In caso di dimissioni o assenza ingiustificata consecutiva per 3 (tre) sedute di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati.

Art. 8 – Elezione del Presidente

1. Può essere eletto Presidente qualsiasi associato in regola con il versamento della quota sociale, che accetti tale carica;
2. La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza;
3. Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti;
4. In caso di parità di voti si procederà a tre successive votazioni, sempre a scrutinio segreto, fra i candidati in parità, sino a quando uno dei candidati non avrà raggiunto la maggioranza di cui al comma 3°;
5. Se la parità perdurerà anche dopo la quarta votazione si procederà alla nomina ai sensi dell'art. 7 comma 6°;
6. L'Assemblea potrà decidere di procedere alla elezione per acclamazione;
7. In caso di dimissioni si provvederà alla sua sostituzione con il vice Presidente sino alla 1^a assemblea che provvederà alla nomina degli organi direttivi.

Art. 9 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti:
 - a) Convoca l'Assemblea generale;
 - b) Convoca e presiede il Consiglio direttivo;
 - c) Coordina l'attività di tutti gli organi del Gruppo Sub-Provinciale;
 - d) Dà pratica attuazione, con la collaborazione del segretario, alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
 - e) Redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'esame del consiglio direttivo e all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) Pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;
 - g) Convoca e presiede riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico.
2. Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l'obbligo di farli ratificare alla prima riunione del Consiglio Direttivo;
3. In caso di mancata ratifica, ovvero se sussistono le condizioni previste dal successivo art.10 comma 1 lettera d), il Presidente decade;
4. Propone il Vice Presidente che a sua volta verrà ratificato dal Consiglio Direttivo;
5. In caso di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

Art.10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo:
 - a) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo Provinciale;
 - b) Si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) Si incarica di far rispettare gli Statuti Nazionale, Regionale e Sub-Provinciale;
 - d) Approva, a maggioranza di due terzi la mozione di sfiducia al Presidente.
2. Può proporre all'Assemblea, anno per anno, una quota associativa supplementare di esclusiva competenza del Gruppo;
3. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti, dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.11 – Il Segretario

1. Il segretario, scelto tra gli associati viene nominato dal Presidente:
 - a) Collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Associazione;
 - b) Esercita le funzioni di tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria Amministrazione;
 - c) Partecipa alle riunioni e fa parte del Consiglio Direttivo e, a domanda, di ogni altro organismo dell'Associazione con funzione di verbalizzante e, a richiesta, consultive;
 - d) Si adopera in favore del buon funzionamento dell'Associazione.

Art.12 – Durata delle Cariche Sociali

1. Gli organi sociali rimangono in carica un numero di anni pari a quello degli organi Nazionali.

ART.13 – L'Esercizio Finanziario e Le Entrate

1. Le entrate del Gruppo sono costituite:
 - a) Dalla Percentuale spettante sulle quote associative;
 - b) Dalla quota, interamente spettante al Gruppo, fissata dall'art. 10 comma 2°;
 - c) Da ogni altra entrata straordinaria.
2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
3. Ciascun socio può in qualsiasi momento prendere visione della contabilità.

Art.14 – Relazione Morale e finanziaria

1. A cura del Presidente sarà presentata all'Assemblea ordinaria una relazione sull'attività svolta, gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri.
2. Il Consiglio direttivo redigerà una relazione sulla situazione finanziaria al termine di ogni esercizio.

Art. 15 – Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme della Statuto e dei regolamenti Nazionali e Regionali e, successivamente, del diritto ordinario in quanto applicabili.-

Il presente statuto viene approvato all'unanimità dall'Assemblea ordinaria.

Villa Santina, lì 19 gennaio 2002.-